



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pistoia, in persona del GdP

QU. SO CHIARA GUAZZELLI

alla pubblica udienza del 08/10/2020

ha pronunciato e pubblicato, mediante la lettura del  
dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

nato a

res.te ad

- assente -

N. 123/20 Reg. Sent.

N. 151/18 R.G.G.d.P.

N. 610/16 R.N.R.

depositata in cancelleria

oggi 20/10/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Brunella SIGNORINI*  
*Brunella Signorini*

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Sentenza irrevocabile

il \_\_\_\_\_

## IMPUTATO

Art. 590 c.p. perché conducendo il furgone Fiat [REDACTED], per colpa consistita nella mancata osservanza delle norme di prudenza previste dal CdS, urtava violentemente [REDACTED] che cadeva dalla propria moto [REDACTED] procurandogli una malattia giudicata guaribile in gg.10.

In [REDACTED] il [REDACTED]

Con l'intervento del Pubblico Ministero avv.to Corsani  
come da delega esibita all'ufficio;  
dell' Avv. [REDACTED]  
dell'Avv. Alessandro Giammattei per la Resp. Civile Groupama ass.ni  
e dell'Avv. [REDACTED]

Le parti hanno concluso come segue:  
P.M.: applicazione art. 35 Dlgs 274/2000

Parte civile: si riporta alla memoria depositata e conclude riportandosi alla memoria,  
con liquidazione delle spese come da nota spese.

Responsabile civile: si associa al P.M.

Difesa: in tesi, applicazione art. 35 Dlgs 274/2000.  
In ipotesi, assoluzione perché il fatto non sussiste.  
In ulteriore ipotesi, minimo della pena.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISTOIA**

**MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE**

In data 12.10.17 veniva disposta la citazione in giudizio di [REDACTED] ai sensi dell'art.20 D.Lgs. n.274/2000, per rispondere del reato di cui all'art.590 c.p. ascritto in epigrafe.

L'addebito mosso in concreto all'imputato consiste nell'aver questi, alla guida del furgone Fiat [REDACTED] in violazione delle norme di prudenza previste dal codice della strada, urtato violentemente [REDACTED] che cadeva dalla propria moto, procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni.

Nel corso del dibattimento, presente e sentito l'imputato, costituitosi il responsabile civile Groupama Assicurazioni S.p.A, venivano esaminati i testi indotti dalle parti, tra cui la persona offesa [REDACTED], costituita parte civile; veniva inoltre effettuata una perizia medico legale, nonché prodotta documentazione. Al termine dell'istruttoria la Groupama Ass.ni formulava un'offerta risarcitoria mediante l'invio al sig. [REDACTED] di un assegno dell'importo di € 21.300,00, comprensivo di spese legali pari ad € 3.300,00, ritenuto idoneo a risarcire integralmente i danni dal medesimo subiti a seguito del sinistro in oggetto, e chiedeva l'applicazione dell'art.35 D.lgs. vo n.274/00 con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato dovuta all'intervenuta riparazione del danno.

Il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato si associavano a tale istanza, mentre si opponeva il difensore della parte civile, eccependo la tardività della richiesta di applicazione dell'art.35 D.lgs. cit., nonché la non congruità dell'importo corrisposto dall'assicuratore.

Il Giudice di Pace dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] a causa dell'intervenuta estinzione del reato dovuta alla



riparazione integrale del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito.

Si osserva preliminarmente, quanto alle eccezioni sollevate dalla parte civile, che il legislatore, con l'introduzione di tale istituto, volto a realizzare le finalità deflattive che caratterizzano peraltro l'intero procedimento dinanzi al Giudice di Pace, ha in particolare offerto all'imputato il rilevante incentivo a porre in essere condotte riparatorie e risarcitorie del danno cagionato con la commissione del reato, allo scopo di poter poi beneficiare degli effetti estintivi.

La norma in esame, infatti, offre uno strumento di definizione del giudizio in tutti quei casi in cui, a fronte del ristoro o del risarcimento offerto, non sia stato ancora possibile pervenire alla remissione di querela.

L'estinzione del reato in virtù di condotte riparatorie si fonda pertanto non sul consenso della persona offesa (a differenza di quanto è stato previsto per l'ipotesi disciplinata dall'art.34 D.lgs. 274/2000), ma sulla rilevazione oggettiva del fatto che, grazie al risarcimento effettuato, l'ordine sociale violato dal reato deve ritenersi ricostituito, e quindi la vicenda non merita ulteriore valutazione in sede penale, tenuto conto inoltre che qualora la parte civile non ritenga esaustivo il risarcimento offerto, potrà comunque adire il giudice civile (Cass. Sez. Un. n.33864/15).

Entrambi gli istituti sono infatti collocati tra le definizioni alternative del procedimento, in quanto collegati dalla medesima *ratio* di evitare una condanna penale in tutti i casi in cui, sebbene la fattispecie incriminatrice astratta preveda comportamenti meritevoli di sanzione, è la sotto fattispecie concreta a risultare nel complesso blanda, perché contrassegnata da una particolare tenuità del disvalore, oppure è l'esigenza di pace sociale mediante la composizione della lite a dover prevalere sul quella di punizione del



colpevole, in aderenza peraltro alle finalità che caratterizzano appunto l'intero processo dinanzi al Giudice di Pace.

Per le ipotesi di cui all'art.34 cit. ciò si verifica in quanto *“rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità ed il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta da indagini o dell'imputato”*.

In ordine all'art.35 cit., invece, l'estinzione del reato consegue *“quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato”*. Al terzo comma la norma prevede inoltre che: *“Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza”*.

Sebbene dunque il legislatore abbia previsto che tale dimostrazione debba avvenire prima dell'udienza di comparizione delle parti, salvo eventuale sospensione del processo e rinvio, non ha peraltro attribuito a detto termine natura perentoria, e dunque si ritiene che in mancanza di espressa previsione, necessaria ai sensi dell'art.173 comma 1 c.p.p., non possa configurarsi alcuna decadenza (Cfr. Cass. n.40027/14), e che così come l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, anche l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie possa essere dichiarata nonostante l'avvenuto espletamento dell'istruttoria, valorizzando lo



scopo precipuo di ridimensionare il fatto reato attraverso una rielaborazione del conflitto tra autore e vittima, soprattutto nelle ipotesi di reati colposi, e favorire in tal modo la ricomposizione della lacerazione creatasi nel tessuto sociale.

Nel caso di specie, solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una perizia medico legale l'assicuratore ha avuto peraltro contezza del grado di responsabilità attribuibile al proprio assicurato nel sinistro in esame (valutata esclusiva dalla Compagnia), mancando in precedenza elementi certi per ricostruire le condotte assunte dai conducenti dei veicoli coinvolti, nonché della quantificazione delle lesioni riportate dal danneggiato.

Deve poi rilevarsi come, per meglio bilanciare l'equilibrio dei contrapposti interessi coinvolti dall'istituto in esame, l'art.35 al comma 2 prevede che non ogni risarcimento determini l'estinzione del reato, ma soltanto quello che si dimostri congruo in relazione al fatto.

Sul punto, il perito Dott ssa [REDACTED] – le cui conclusioni possono essere fatte proprie dal giudicante, in quanto prive di omissioni, esenti da vizi logici, nonché precise ed esaurienti – ha accertato che [REDACTED] [REDACTED] in conseguenza del sinistro *de quo*, riportava lesioni personali consistite in un trauma contusivo escoriativo degli arti superiore ed inferiore di sinistra e u trauma indiretto del rachide dorso-lombare causativo di frattura del corpo vertebrale di D12, che hanno determinato un periodo di inabilità temporanea di cinque mesi, di cui un mese di inabilità temporanea assoluta, un mese di inabilità temporanea parziale al 75%, un mese al 50% e due mesi al 25%, nonché un danno biologico permanente nella misura del 8/9%, che non incide sulla capacità lavorativa del soggetto.


Il perito ha poi ritenuto necessarie e opportune le spese mediche sopportate dal [REDACTED] nella misura di € 2.385,00.

G

In considerazione quindi delle risultanze della perizia e dell'età dell'infortunato al momento del fatto (61 anni), si ritiene che il danno non patrimoniale dal medesimo subito, comprensivo di personalizzazione ex art. 139 comma 3 d.lgs. n.209/2005, che non può in ogni caso superare il 20%, oltre alle pesche mediche sopportate, sia stato integralmente risarcito con l'importo di € 18.000,00 corrisposto dal responsabile civile, a cui devono essere aggiunti altri € 3.170,00 pacificamente erogati dall'INAIL, per un totale di € 21.170,00, a cui devono essere aggiunti € 3.300,00 corrisposti dall'assicuratore a titolo di compensi professionali, più che congrui in relazione all'attività processuale prestata.

Tali somme devono pertanto ritenersi congrue a risarcire i danni subiti dalla parte civile a seguito del fatto per cui è processo, nonché a soddisfare le esigenze pubblicistiche di prevenzione e riprovazione del reato, considerato che si tratta di un sinistro stradale, e non di una fattispecie dolosa.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, visti gli artt.531 c.p.p. e 35 D.lgs. 274/2000 dichiara non doversi procedere nei confronti di  perché il reato è estinto in quanto l'imputato ha riparato il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose del reato.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di legge.

Pistoia 08.10.20

Il Giudice di Pace  
(Avv. Chiara Guazzelli)

